



CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

del 28/07/2026

Oggetto: Definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dall'art. 10-quinquies, decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con Legge 88/2026 e modificato dalla Legge n. 113/2026, di conversione del DL n. 63/2026..

L'anno duemilaventisei il giorno 28 del mese di luglio con inizio alle ore 16:30 e prosiegua, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 22/07/2026 prot.n. 65844, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^ convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Comunale, Sig. Leonardo Siragusa – Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Ernesto Lozzi;

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

MINERVINI Manuel Flavio

- SINDACO -

Presente

Consiglieri		Consiglieri	
SIRAGUSA Leonardo	Presente	RANA Silvia	Assente
INFANTE Giovanni	Presente	SPAGNOLETTA Clara	Presente
ZAZA Paola	Assente	SALVEMINI Graziano Antonio	Presente
DE CANDIA Pasquale	Presente	MASTROPASQUA Pietro	Presente
FAILLI Adriano	Presente	PIERGIOVANNI Nicola	Presente
JACONO Michele Massimo Riccardo	Presente	DE CANDIA Sergio	Presente
GAGLIARDI Anna Maria Fabrizia	Presente	LANZA Girolamo Viktor	Presente
GROSSO Guglielmo	Presente	AMATO Robert	Presente
CALVANI Giulio Maria	Presente	SPADAVECCHIA Vincenzo	Presente
FARINOLA Vito	Presente	ROSSIELLO Giacomo	Presente
ANDRIANI Simone	Presente	LOGRIECO Adamo	Presente
DI GIOIA Alessandra Giovanna	Presente	AZZOLLINI Angela Maria Elena	Presente

Presenti n. 23 – Assenti n. 2

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta.

Successivamente, in prosecuzione di seduta

IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento iscritto al 2° punto all'o.d.g., avente ad oggetto: "Definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dall'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con Legge 88/2026 e modificato dalla Legge n. 113/2026, di conversione del DL n. 63/2026".

Quindi procede alla relazione sull'argomento il Vice Sindaco Anna Elisabetta Altomare, che illustra al Consiglio la proposta di deliberazione e legge il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Di seguito intervengono per chiarimenti i consiglieri Amato Robert e Piergiovanni Nicola che pongono varie domande all'Amministrazione e agli uffici, soprattutto in merito all'estensione della rottamazione anche alle sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Rispondono ai chiarimenti il Vice Sindaco, il Funzionario E.Q. dell'ufficio tributi, dott. Luciano Drago e il Dirigente della Polizia Locale dott. Cosimo Aloia.

Il consigliere Amato Robert propone il seguente emendamento:

Ambito di applicazione

"Rientrano altresì nell'ambito di applicazione della presente definizione agevolata i carichi e i titoli esecutivi relativi alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, contestate o notificate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, sia ove affidati all'Agente della Riscossione nazionale, sia ove riscossi direttamente dall'Ente o tramite concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997."

Determinazione dell'importo dovuto

"Per i debiti relativi alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, la definizione agevolata si applica esclusivamente limitatamente all'abbattimento degli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (cd. maggiorazioni), degli interessi di mora e degli aggi di riscossione. Resta integralmente dovuta la quota capitale relativa alla sanzione principale, unitamente alle spese di notifica e di eventuale procedura esecutiva".

Prendono la parola sull'emendamento il dott. Aloia e il dott. Drago

Quindi intervengono il consigliere Lanza e il consigliere Logrieco (per fatto personale)

Il Sindaco richiama il Consiglio ad attenersi all'argomento all'ordine del giorno, precisando che la questione oggetto dell'emendamento sarà affrontata successivamente con un'istruttoria specifica.

Di seguito intervengono per dichiarazione generale i seguenti consiglieri:

- De Candia Pasquale
- Di Gioia Alessandra Giovanna
- Logrieco Adamo
- Salvemini Graziano Antonio
- Calvani Giulio Maria

Conclude gli interventi il Sindaco

Successivamente intervengono per dichiarazione di voto i seguenti consiglieri:

- Amato Robert (favorevole) alla luce del dibattito dichiara di ritirare l'emendamento impegnandosi a presentare un ordine del giorno specifico da affrontare prima in Commissione e poi in Consiglio comunale.
- Spagnoletta Clara (favorevole)
- Azzollini Angela Maria Elena (favorevole)

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali.
- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 dispone l'applicazione della rottamazione quinquies ai "carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate".

Richiamato il quadro normativo di riferimento (testo in vigore dal 28/06/2026) come di seguito riportato:

- il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, e in particolare l'art. 10-quinquies, che estende l'accesso alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), c.d. "rottamazione quinquies", ex articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, anche ai carichi degli enti territoriali, prevedendo la possibilità per i debitori di estinguere i carichi senza corrispondere le sanzioni e gli interessi, mediante il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale ed a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica anche in forma rateale, nel numero massimo di rate e con gli importi minimi determinati dalla normativa statale;
- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), che dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della

- dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- la Legge n. 113/2026, di conversione del DL n. 63/2026, che modifica l'art.10-quinquies della Legge n. 88/2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27/06/2026;
 - la norma modifica i termini riferiti all'estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali;
 - l'applicazione della misura agevolativa è subordinata all'adozione da parte dell'ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026, secondo le modalità che la stessa Agenzia ha pubblicato sul proprio sito internet entro il 15 giugno 2026.
 - i termini previsti per la Rottamazione degli enti territoriali:
 - la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15 settembre 2026;
 - entro il 15 ottobre 2026 Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
 - il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare;
 - in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
 - le scadenze delle rate successive alla prima sono stabilite
 - ✓ per l'anno 2027, 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre
 - ✓ per gli anni successivi, al 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre;
 - l'Agente della riscossione comunica l'ammontare delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata entro il 28 febbraio 2027;
 - gli effetti sulle dilazioni, di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 marzo 2027.

Dato atto che la disciplina della c.d. rottamazione quinquies stabilisce in modo tassativo e vincolante:

- l'ambito temporale e oggettivo dei carichi definibili;
- le categorie di carichi esclusi;
- le modalità di presentazione delle domande (esclusivamente tramite i servizi messi a disposizione dall'AdER sul sito istituzionale, con indicazione dei carichi che si intendono definire, del numero di rate e con rinuncia all'eventuale contenzioso relativo ai medesimi carichi);
- il numero massimo di rate e l'importo minimo delle stesse;

- le cause di decadenza dal beneficio in caso di mancato o tardivo pagamento delle rate;

Dato atto altresì che:

- per i carichi degli enti territoriali, tra cui i Comuni, l'applicazione della definizione agevolata è subordinata all'adozione, da parte dell'ente creditore, di un apposito atto di adesione, da assumere entro i termini previsti, senza possibilità di modificare o derogare alle condizioni, modalità e limiti fissati dalla normativa statale
- pertanto, il Comune di Molfetta non dispone di alcun potere regolatorio in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale della rottamazione quinquies, potendo esclusivamente decidere se aderire o meno all'istituto per i propri carichi affidati all'AdER senza in alcun modo poter modificare, ampliare o restringere le condizioni legali (in termini di tipologie di somme stralciabili, termini, piani di pagamento, importi minimi, cause di decadenza);
- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che "I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026";
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 2 modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Ritenuto che l'adesione alla rottamazione quinquies:

- può favorire il recupero, in tempi più rapidi e con maggiore certezza, di una quota significativa dei crediti residui, oggi caratterizzati da elevata anzianità e difficoltà di incasso, attraverso l'incentivo alla regolarizzazione spontanea dato dallo stralcio di sanzioni e interessi di mora e dalla possibilità di rateazione;
- consente la riduzione del contenzioso pendente relativo ai carichi affidati all'AdER, in quanto la definizione agevolata richiede la rinuncia alle controversie aventi ad oggetto i carichi definibili, con beneficio in termini di minori oneri amministrativi e legali per l'ente;

- contribuisce a un miglioramento nel rapporto con i contribuenti, offrendo una via di regolarizzazione sostenibile a soggetti che, spesso per difficoltà economiche, non hanno potuto far fronte tempestivamente agli obblighi tributari, in coerenza con le finalità di riequilibrio e di “tregua fiscale” perseguite dalla disciplina delle definizioni agevolate;
- permetta una razionalizzazione e una parziale “pulizia” del magazzino dei crediti più vetusti dell’ente, in linea con la normativa e con effetti positivi sulla qualità del bilancio nonché sulla capacità programmatica, anche a seguito della riconsegna da parte dell’agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;

Ritenuto altresì che:

- i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione oggetto della presente adesione sono caratterizzati, in larga parte, da elevata anzianità di formazione e da livelli di riscossione storicamente molto contenuti, circostanza che giustifica il ricorso agli strumenti straordinari di definizione previsti dal legislatore statale quale misura di chiusura e razionalizzazione del magazzino residuo, senza che ciò possa essere assunto quale criterio ordinario di gestione delle entrate comunali;
- la moderna gestione delle entrate locali richiede, accanto alle misure straordinarie di smaltimento dei carichi più risalenti, l'adozione di strumenti volti a favorire l'adempimento spontaneo e la regolarizzazione tempestiva delle posizioni debitorie, secondo una logica di tax compliance e di rafforzamento del rapporto collaborativo tra amministrazione e contribuente;
- l’adesione non comporta, per il Comune, la possibilità di concedere trattamenti di maggior favore rispetto a quelli previsti dalla legge, né di introdurre condizioni più restrittive, ma si limita a rendere applicabile, ai carichi comunali affidati all’AdER, il regime legale di definizione agevolata, assicurando parità di trattamento rispetto ad altri enti territoriali che vi abbiano aderito.

Valutato che

- sotto il profilo contabile, i crediti affidati all’AdER sino all’anno 2022 risultano tutti stralciati e quindi svalutati al 100 per cento, mentre quelli affidati nell’anno 2023 risultano in rendiconto 2025 svalutati in misura pari a circa l’80%;
- conseguentemente l’ente risulta abbondantemente protetto sul piano del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle svalutazioni, sicché gli eventuali incassi derivanti dalla rottamazione quinquies si configurano, in larga misura, come recuperi su crediti già contabilmente svalutati, con miglioramento della quota libera di avanzo di amministrazione, pari al 100% degli incassi per i carichi affidati sino al 2022 e del 80% dei carichi affidati nel 2023;
- l’adesione offre ai cittadini contribuenti condizioni di accesso alla regolarizzazione mai così favorevoli, tenuto conto del condono dell’aggio e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a 54 rate in un arco temporale di circa nove anni, in coerenza con le finalità di “tregua fiscale” e di riequilibrio del rapporto fisco-contribuente perseguite dal legislatore.

Ritenuto, per quanto sopra, di aderire alla rottamazione quinquies per i carichi comunali affidati ad AdER nel periodo 2000-2023, atteso che detta adesione si appalesa pienamente giustificata sia sotto il profilo dell'opportunità finanziaria, sia sotto quello di un ulteriore miglioramento del rapporto fiscale nei confronti dei contribuenti, nel rigoroso rispetto del quadro normativo statale che disciplina in modo vincolante condizioni, modalità e limiti della definizione agevolata.

Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 TUEL.

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, per i riflessi diretti sulla situazione e programmazione economico-finanziaria dell'Ente.

VISTO il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

UDITI la relazione del Vice Sindaco e gli interventi del Sindaco e dei consiglieri comunali, come riportati nel verbale reso a parte dell'odierna seduta consiliare.

Con votazione espressa in forma palese, con modalità elettronica rilevata dal Presidente e dal Segretario Generale, dai n. 23 consiglieri presenti al momento della votazione che dà il seguente esito:

consiglieri presenti: n. 23 (assenti n. 2: Rana, Zaza)

votanti: n.23

astenuti: n. 0

voti favorevoli: n. 23

voti contrari: n. 0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10 quinquies, modificato dalla Legge n. 113/2026, di conversione del DL n. 63/2026.
2. **DARE ATTO** che tutte le condizioni, modalità, limiti, termini e cause di decadenza della definizione agevolata sono integralmente disciplinati dalla normativa statale e dalla regolazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
3. **DI STABILIRE** che l'adesione del Comune di Molfetta alla rottamazione quinquies si applica a tutti i carichi comunali affidati all'AdER che rientrano nell'ambito oggettivo e temporale individuato dall'art. 10-quinquies D.L. 38/2026 e dalle relative disposizioni attuative, con esclusione delle tipologie di carichi eventualmente escluse dalla stessa normativa statale.

4. **DI DEMANDARE** ai competenti dirigenti ogni adempimento conseguente e connesso alla presente deliberazione, ivi inclusa la trasmissione all'Agenzia delle Entrate Riscossione dell'atto di adesione e delle eventuali comunicazioni richieste e invio, ai soli fini statistici, entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.
5. **DISPORRE** darsi, nell'intervallo temporale mese Ottobre-Dicembre 2026, adeguata ed effettiva pubblicità dei contenuti della presente deliberazione consiliare ai Cittadini Contribuenti nonché l'invio della presente Deliberazione alla Segreteria Generale per la raccolta e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Molfetta.

Successivamente, su richiesta del consigliere De Candia Pasquale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palee, con modalità elettronica rilevata dal Presidente e dal Segretario Generale, dai n. 23 consiglieri presenti al momento della votazione che dà il seguente esito:

consiglieri presenti: n. 23 (assenti n. 2: Rana, Zaza)

votanti: n. 23

astenuti: n. 0

voti favorevoli: n. 23

voti contrari: n. 0

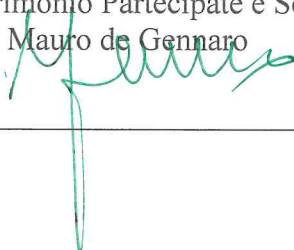
D E L I B E R A

di dichiarare, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000.

Il Dirigente del Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 della presente proposta di deliberazione avente oggetto: *definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dall'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con Legge 88/2026 e modificato dalla Legge n. 113/2026, di conversione del DL n. 63/2026*

Il Dirigente Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali

Dott. Mauro de Gennaro



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- Leonardo SIRAGUSA -

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott. Ernesto LOZZI -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 30 LUG. 2026 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto LOZZI

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Molfetta , li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto LOZZI